

*ta quaestio* della possibilità di ricorso contro provvedimenti del pubblico ministero. In tema, anche di recente, risultano posizioni contrastanti, essendo la giurisprudenza quasi costantemente orientata a concedere incidente contro i soli provvedimenti del giudice, mentre la dottrina non ha, per esempio, escluso l'esperibilità dell'incidente contro i provvedimenti con i quali nel corso dell'istruzione preliminare o sommaria il pretore o il p.m. dispongono sul sequestro: e ciò soprattutto « per evitare sperequazioni con analoghi provvedimenti emessi nel rito formale ».

Nel secondo capitolo (« L'oggetto dell'incidente di esecuzione ») rilevata la impossibilità di una ricognizione completa dei casi nei quali è dato ricorso all'incidente, si è preferito soffermarsi sulle questioni le quali, pacificamente, non possono formare oggetto dell'incidente. Tra queste, le questioni inerenti al vincolo della continuazione, alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nei certificati del casellario, alla estinzione del reato per prescrizione o amnistia, alla estinzione della pena per indulto, alle nullità incorse nel giudizio di cognizione, alle condizioni di procedibilità, alla dichiarazione di delinquenza qualificata.

Nel terzo capitolo (« Gli incidenti di esecuzione legislativamente previsti ») gli AA. si propongono di offrire una rassegna delle posizioni raggiunte dalla giurisprudenza in ordine alle singole fattispecie.

Infine il capitolo quarto è dedicato al « procedimento per la decisione degli incidenti di esecuzione ». Qui l'indagine affronta le questioni inerenti alla costituzione del giudice competente, alla forma della istanza, alla qualificazione dei soggetti privati legittimati alla proposizione dell'incidente (S.F.).

---

SALVATORE PANAGIA, *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Cedam, Padova 1980, pp. XVI+223.

Torna all'attenzione della scienza penalistica un tema — quello del delitto politico nelle varie sue implicazioni — che raramente è stato affrontato *ex professo*, dopo l'ampio studio del Riccio (1932) e la monografia di Sotgiu (1950). Le ragioni dell'apparente disinteresse sembrano piuttosto agevolmente decifrabili. V'è la riluttanza del penalista di formazione tradizionale ad occuparsi di un argomento intriso di valori metagiuridici senza neppure il conforto, nell'opera di costruzione sistematica, di parametri normativi sicuri. Invero, seguendo il Carrara, il rischio che la politica prevalga sul diritto risulta in questa materia davvero rilevante. Né il principio enunciato nell'art. 8 del vigente codice penale del 1930 consente altro se non una sovraqualificazione di alcune fattispecie delittuose, delle quali, tuttavia, dopo il mutamento di regime istituzionale, diviene difficile definire la obiettività giuridica.

Non solo: mentre la formulazione della categoria *politicalità* riferita al diritto appartiene alle discipline filosofiche della cui elaborazione è comunque necessario avere conto, l'indagine sul crimine politico è del pari condivisa dal diritto internazionale giacché in tale ambito essa inferisce le conseguenze più rilevanti.

Si spiega dunque la « marginalità » della riflessione condotta in diritto penale, dove più spesso appare seguita nel seno di studi che necessariamente sottendono una definizione del delitto politico. In questo senso potremmo menzionare l'opera del Fiore sui reati di opinione (Padova, 1972) e quelle di Ragno e Gallo (Ettore) sui delitti di attentato (Milano, 1966 e 1969).

Scopo del volume di Panagia (l'occasione risale ad un contratto di ricerca stipulato nel 1972 dal C.N.R. con l'Università di Padova), è, dichiaratamente, proporre « una nuova sistemologia del titolo I libro II cod. pen. » che trovi « significativo riconoscimento della postulata necessità di un nuovo bene giuridico di categoria come riferimento sostanziale non solo per l'interpretazione ma anche per la stessa configurazione delle singole fattispecie penali politiche ».

Nel capitolo primo (« definizione del delitto politico e relativo postulato dommatico ») l'A., dopo aver subito dato conto della tesi da dimostrare, imposta la ricerca sulle difficoltà di una definizione del crimine politico, in particolare quando esso si sostanzia in un delitto comune soggettivamente orientato da finalità politiche. Difficoltà che in diritto interno sono aumentate in esito alla necessità di conciliare i principi costituzionali in materia di libertà con esigenze di salvaguardia delle pubbliche istituzioni, rigorosamente sancite nel sistema del codice Rocco.

Mentre, in diritto internazionale, la possibilità di giungere ad una nozione di crimine politico universalmente riconosciuta trova ostacoli insuperabili dalla formazione di blocchi di Stati informati a norme fondamentali tra loro collidenti.

Ancora, non è del tutto superato il dubbio sulla stessa opportunità di accogliere la categoria dei delitti politici: giacché la elaborazione normativa non potrà che subire l'influenza dell'idea di ragion di stato, la cui mutevolezza si rifletterà sul momento esegetico, a sua volta condizionato dalle opinioni politiche dell'interprete.

Nondimeno, secondo l'A., non è impossibile, già nella analisi del vigente art. 8 cod. pen. isolare parametri che valgano a prestare contenuto ad una oggettività giuridica evanescente. L'interesse protetto dovrà perciò essere valutato alla luce della Costituzione, coincidendo con la nozione di « interesse politico dello Stato ». E quest'ultimo non può, come nel passato, considerarsi corrispondente al concetto di « personalità dello Stato » ma bensì comprensivo di ogni lesione agli interessi della « collettività politica organizzata ». È dunque possibile, nella prospettiva adottata, superare il contrasto tra il sistema del codice e quello costituzionale (e ne segue la critica alle concezioni di Bricola che nega autonoma rilevanza all'art. 8 cod. pen., e a quella del Quadri che ipotizza una differenza sostanziale tra la

nozione penalistica del crimine politico e quella segnata agli artt. 10 e 26 Cost.

Il capitolo secondo (« prospettiva storico giuridica del delitto politico e ragion d'essere del relativo postulato dommatico ») è dedicato (sezione prima) all'esame delle diverse configurazioni storiche assunte dal crimine politico dalla esperienza romana, all'epoca delle monarchie nazionali fino alla rivoluzione francese e al periodo liberale. Sono posti poi (sezione seconda) i rapporti con la disciplina attuale, rilevandosi come l'indagine concernente i delitti contro la personalità dello Stato rispecchi « l'evoluzione ovvero l'involuzione del potere politico dominante di cui appunto il reato politico ha rappresentato in ogni epoca storica la forma più avanzata di tutela ».

Una prima conclusione conferma come la nozione di personalità dello Stato non riesca ad esprimere nel sistema penale vigente tutti gli interessi politici che ad essa si collegano. Ad essa l'A. propone di sostituire quella di « ordinamento politico-costituzionale » che potrebbe « con sufficiente chiarezza indicare tutti gli interessi politici concernenti sia le supreme istituzioni sia gli organismi sociali dotati di forza politica sia i singoli individui ».

Il capitolo terzo tenta la verifica del proposto postulato dommatico attraverso una analisi delle norme penali. Premessa la distinzione tra teoria oggettiva e teoria soggettiva del delitto politico, l'A. passa in rassegna le figure salienti quali i delitti di attentato, il vilipendio, i reati di associazione politica, i fatti afferenti la tutela del segreto politico, fino ad indagare sulla natura politica dei reati ministeriali e di quelli militari.

Date le premesse l'A. (nel capitolo quarto, dedicato ai più recenti problemi dell'illecito politico) non poteva non riconoscere ai delitti terroristici la qualità di crimine politico. Tuttavia, a seguito di un *excursus* sopra l'attività degli organismi internazionali in materia di controllo del terrorismo, fino alla convenzione firmata a Strasburgo nel 1977 dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, si giunge alla conclusione che sia possibile escludere i crimini terroristici dal trattamento privilegiato previsto per gli altri delitti politici: e ciò in considerazione della particolare gravità di questi fatti.

Concludono il lavoro brevi considerazioni sul tipo criminologico del delinquente politico, rese opportune dalla difficoltà più volte riscontrata di distinguere, quanto a costituzione soggettiva e motivi a delinquere, il delinquente politico da quello pseudo politico (S.F.).

---

LUIGI M. SOLIVETTI, *Controllo dell'antisocialità e trattamenti preventivi*. Franco Angeli, *Crimine e devianza*, 1981.

L'Autore che, oltre ad essere un docente di sociologia presso la facoltà di statistica dell'Università di Roma, svolge attività in qualità di esperto presso gli istituti penitenziari del Ministero di Grazia e